

La nuova legge sulla caccia

ALBERTO SILVESTRI

Non intendo commentare dettagliatamente tutte le norme contenute nella legge 27-12-1977, n. 968 sui principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia, anche perché, per farlo in maniera adeguata e completa, sarebbe stato opportuno che l'argomento fosse stato svolto da un giurista o da un magistrato. Il mio commento a quella che ormai tutti chiamano *legge quadro*, sarà pertanto incompleto perché mi soffermerò principalmente su quegli aspetti delle disposizioni legislative che interessano in modo particolare la protezione e la difesa della fauna selvatica.

L'art. 1 della legge sancisce che *la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale*. Questo articolo è proprio quello che interessa maggiormente i naturalisti: è fondamentale. La sua portata, a pochi giorni dalla emanazione della legge, è forse sfuggita agli stessi responsabili delle associazioni venatorie.

Esaminiamo il caso di un cacciatore — o per meglio dire di un bracconiere — che uccida un uccello o un mammifero del quale è vietata la caccia (di particolare pregio naturalistico) perché in via di estinzione, oppure lo catturi vivo. Si può parlare in questa evenienza di furto ai danni dello stato o della collettività nazionale, oppure di danneggiamento?

Il danneggiamento, a detta di qualche magistrato che ho interpellato in forma del tut-

to privata, potrebbe benissimo configurarsi. Infatti l'art. 638 del codice penale che tratta dell'uccisione o danneggiamento di animali altrui, stabilisce che *chiunque senza necessità uccide o rende inservibile o comunque deteriora animali che appartengono ad altri, è punito a querela dalla parte offesa* (potrebbe essere in questo caso un'associazione naturalistica) *con la reclusione fino ad un anno o con la multa ecc. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in greggi o mandrie*.

A parte le sanzioni previste dall'art. 31, è forse applicabile questo articolo del codice penale nei confronti di chi uccide o danneggia animali (cervi, daini, caprioli, mufloni, stambecchi, aquile, cicogne, cigni, avvoltoi ecc.) che appartengono alla comunità nazionale.

È questa soltanto una ipotesi che potrà essere chiarita in futuro e comunque dopo precisi pronunciamenti della Magistratura.

L'art. 2 stabilisce che *tutti gli uccelli ed i mammiferi dei quali esistono popolazioni viventi nel territorio nazionale, fanno parte della tutela della presente legge: sono particolarmente protetti aquile, avvoltoi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni vietino l'abbattimento*.

L'art. 3 sancisce il divieto di ogni forma di uccellazione in tutto il territorio naziona-

le, ma è contraddetto dall'art. 18 che prevede determinate norme per la cattura e la utilizzazione di animali a scopo scientifico e amatoriale. Questi due articoli sintetizzano le contrastanti opinioni e gli interessi opposti, che hanno fatto necessariamente leva sul legislatore, nei riguardi di una attività venatoria che i naturalisti avrebbero desiderato fosse definitivamente abolita. La cattura degli uccelli con le reti, innesca inoltre tutta un'attività commerciale dalla quale dovrebbero invece essere totalmente esclusi gli uccelli migratori.

A parte l'art. 4, che prevede che un rappresentante per ciascuno degli enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative faccia parte del comitato tecnico nazionale, e gli articoli 5, 6 e 7 che trattano delle funzioni amministrative, della struttura del territorio e della zona delle Alpi, l'art. 8 stabilisce che *l'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole*: principi basilari, anche questi, della nuova legge. Innovatrice è anche la norma contenuta nell'art. 9 la quale prevede che l'esercizio della caccia sia consentito con l'uso del fucile a non più di tre colpi.

Gli articoli dal 12 al 17 (controllo della fauna, introduzione di selvaggina dall'estero, calendario venatorio regionale, gestione sociale del territorio, appostamenti fissi e temporanei, fondi chiusi, terreni in attività di coltivazione) sono di preminente interesse venatorio, e così pure l'art. 10 sulla caccia controllata.

Senza entrare nel merito delle singole specie cacciabili, elencate nell'art. 11, mi limito a mettere in evidenza come la norma che prevede che possa essere cacciato il mulone, con esclusione della popolazione sarda, ai fini protezionistici è molto opinabile, perché consentendo la caccia alle popolazioni del continente, favorirà sicuramente anche dannosi prelievi, tra i pochi soggetti puri esistenti nell'isola. Inoltre il fringuello, la pispola, la peppola, il frosone, lo strillozzo, il verdone, il fanello, lo spioncello, avrebbero dovuto essere esclusi dalle specie cacciabili.

Gli allevamenti a scopo alimentare possono essere autorizzati a norma dell'art. 19.

A proposito dei divieti di caccia, la norma prevista dall'art. 20 vieta a chiunque di sparare a distanza minore di 150 metri in direzione di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale: in pratica non si può cacciare dove si trovi bestiame al pascolo. È questa una norma quanto mai opportuna, in un momento in cui si parla tanto di rilancio della zootecnia.

Gli articoli 21 e 22 trattano della licenza di caccia: norma innovativa è quella che prevede che *nei dodici mesi successivi alla prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio, solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima*.

Di interesse esclusivamente fiscale, sono le norme contenute negli articoli che vanno dal 23 al 26, che trattano delle tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto d'armi, per le aziende faunistiche e della istituzione del fondo di tutela della produzione agricola.

Disposizioni innovative di un certo rilievo, prevede la nuova legge in materia di vigilanza venatoria, stabilendo (articoli 27 e 28) che essa possa essere affidata anche a guardie volontarie delle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute, alle quali — come pure agli agenti dipendenti dalle associazioni venatorie — è attribuita la qualifica di guardia giurata. Altro concetto innovatore è che gli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati (regioni, provincie, comuni) ai fini della legge sulla caccia, svolgono funzioni di polizia giudiziaria e possono procedere anche al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia.

Le stesse funzioni con la stessa qualifica, sono svolte dagli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, dalle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ecc.

Gli articoli 29 e 30 puntualizzano le funzioni ed i compiti delle associazioni venatorie.

Gli articoli 31, 32 e 33 rappresentano veramente un capitale nuovo nell'ambito delle

sanzioni in materia di caccia, anche perché è auspicabile che costituiscano un forte deterrente, nei confronti di troppi cacciatori abituati a sparare a tutto.

Limitatamente ai casi che più direttamente ci interessano, è prevista la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca definitiva della licenza, per chi eservita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti; la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire 2.000.000 e la revoca definitiva della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsia-

si forma, in violazione di quanto disposto dalla legge.

Potranno in pratica essere allontanati definitivamente dall'attività venatoria, quei cacciatori che non rispettano la fauna protetta: il che non è poco!

Testo della relazione presentata il 28 gennaio 1978 a Bologna alla Tavola rotonda sulla nuova legge sulla caccia organizzata dall'Unione Bolognese Naturalisti.

L'Autore:

dott. Alberto Silvestri, piazzale Foro Boario 9, 47100 Forlì.